# REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE **PALERMO**

### **DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Deliberazione n°	00129	del0 1 Fl	EB. Zuta

OGGETTO: Regolamento in materia di cessione crediti vantati da terzi nei confronti dell'A.S.P. di Palermo.

STRUTTURA PROPONENTE		
Direzione Generale	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO	
Proposta n. <u>02</u> del <u>04/02/14</u>	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019	
Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio		
Nº Centro di costo	Nº Conto Economico	
Nº Conto Economico	N° Conto Patrimoniale	
Ordine n°del	Importo €	
Tetto di spesa/Budget assegnato €	Budget pluriennale	
Budget utilizzato/impegnato €		
Budget presente atto €	Anno Euro	
Disponibilità residua budget €	Anno Euro	
Budget pluriennale Anno Euro		
Anno Euro	Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione	
□ Non comporta ordine di spesa	(Dr. Salvatore Bellomo)	
Il Responsabile del procedimento  DELLA DIRECTORI GENERALE  Dr. Giovanni Cacciatore		

L'anno duemiladiciannove, il giorno <u>UNO</u> del mese di <u>FEBBRAIO</u>, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dr. ssa Daniela Faraoni, nominato con D.A. n.2491 del 18.12.2018, assistito da <u> NR ANTONINO CAUDIO</u> quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### Dr.ssa Daniela Faraoni

Premesso che ai sensi dell'art. 1260, comma 1 del Codice civile, "Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";

che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. ha natura speciale rispetto alla predetta disciplina codicistica in quanto la medesima è subordinata alla preventiva adesione della Pubblica Amministrazione;

Richiamati,

l'art. 9 della L. 20.03.1865 n. 2248 All. E (Legge sul contenzioso amministrativo) che testualmente recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessioni se non vi aderisca l'amministrazione interessata";

l'art. 70, co 3, del R.D. 2240 del 18.11.1923 che prevede che: "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 All.E...";

la Legge 21.02.1991 n. 52 recante "Disciplina della cessione dei crediti d'impresa";

l'art. 106, co 13, del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs n. 56/2017 recante "Codice dei contratti pubblici";

il D.L. 24.4.2014 n. 66, conv. con modif., dalla Legge 23.06.2014 n. 89 concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

il D.M 27.6.2014 recante "Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23.06.2014 n.89";

il D.M. 11.03.2015 concernente "Modifiche e integrazioni al decreto 27.06.2014 recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni, dalla legge 23.06.2014 n. 89";

Ritenuto, al fine di assicurare puntuali modalità di espletamento in ordine ai processi correlati alla cessione dei crediti in argomento a garanzia delle parti, di dover approvare apposito regolamento in materia di cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'A.S.P. di Palermo;

tutto ciò premesso,

Sul presente/atto viene espkesso

parere

IL DIRET/TORE SANITARIO

dal

(Dr. Salvatore Russo)

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- visto il parere espresso dal Direttore Sanitario;
- assistito dal Segretario verbalizzante,

#### **DELIBERA**

Approvare il Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'A.S.P. di Palermo nel testo di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente Atto all'Albo pretorio dell'Azienda;

Dare atto che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;

Notificare copia del presente provvedimento all'UOS Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito aziendale, all'UOC Legale, all'UOC Affari Generali e Convenzioni, al Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Provveditorato, Patrimoniale e Tecnico Assessorato, con invito a darne espresso richiamo dell'applicazione in ogni atto di indizione di procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, oltre che nei capitolati speciali di gara e nei contratti relativi;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante la necessità di disciplinare con immediatezza le procedure correlate alla cessione dei crediti.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

# REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

# **ATTESTAZIONI**

DELIBERAZIONE N DE	0 1 FEB. 2019
	-
Įl Re	sponsabile dell'Ufficio Deliberazioni
	FROTESSINAL STRATES
. La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 3 FEB.	20191'Addetto
E' stata ritirata dall'Albo ill'Addetto	
☐ Si attesta che contro la presente delibera non è per	venuto alcun reclamo.
☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenu	ito reclamo da:
Dalarma	
Palermo	
Il Responsabile dell'Ufficio Del	iberazioni
<del></del>	<del></del>
Annotazioni	<u> </u>
	·

ALLEGATO ALLA DELIL



N. 00129 01 FEB. 2019

# REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DEI CREDITI VANTATI DA TERZI NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

#### Introduzione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa in vigore che regola la materia, le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività delle Imprese creditrici, che hanno necessità, per rimanere sul mercato, di cedere a titolo oneroso i loro crediti, nonché a garantire e tutelare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo dalle azioni intraprese, nei confronti della stessa, dai cessionari dei crediti ceduti.

Il regolamento disciplina altresì le modalità di interlocuzione con l'Azienda; affinchè quest'ultima possa essere in grado di verificare, di volta in volta, i crediti azionati e seguire un percorso virtuoso di pagamenti.

Il presente regolamento si applica alle Imprese che forniscono beni e/o servizi ed è parte integrante degli accordi contrattuali, a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione sul sito dell'Azienda, con applicazione alle cessioni di credito che perverranno successivamente da parte dei fornitori dell'Azienda, ancorchè riferiti a contratti già in essere.

#### RIFERIMENTI GENERALI

# Articolo 1 - Cessione dei crediti- Definizione

- La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad un terzo (cessionario), la titolarità di un diritto di credito. La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore ceduto: è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.
- La cessione è, pertanto, un istituto diverso dal mandato all'incasso, poiché in questa ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva del credito, che rimane in capo al creditore originario.

- 3. La cessione dei crediti può essere:
- pro soluto, quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore. Garantisce solo l'esistenza e la validità del credito al momento della cessione;
- pro solvendo, quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

#### Articolo 2- Normativa di riferimento

- Art. 1260 codice civile, comma 1, "Il creditore può trasferire a titolo oneroso 0 gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- Art. 9 della Legge 20.3.1865 n.°2248, All.E (legge sul contenzioso amministrativo), che prevede: "Sul prezzo dei contratti in corso, non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'Amministrazione interessata";
- Art. 70, comma 3, R.D.2440 del 18.11.1923, che prevede: "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.9, all.E L, 20.3.1865 n.°2248 e degli artt.351 e 355, all.F, della legge medesima";
- Legge 21.2.1991, n.º52 recante "Disciplina della cessione dei crediti d'impresa";
- \* Art.106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 recante "Codice dei contratti pubblici" ai sensi del quale: "Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n, 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti 0 di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato";
- Decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto
  "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del d.p.r. 29.09.1973 n. 602, recante disposizioni in
  materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Controllo Equitalia per
  pagamenti superiori a € 10.000,00);
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge n. 2/2009, art. 9 comma 3bis;
- Circolare n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 di data 8.10.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito.al decreto ministeriale n. 40 del 18.1.2008;

- Legge 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normalità antimafia" e s.m.i. e le relative determinazioni dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010 punto 2.8 e n.4 del 7 luglio 2011, punto 4.9.;
- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", art.4;
- Decreto legge del 7 maggio 2012, n.52, art. 13-bis;
- Decreto Ministero Economia e Finanze del 25 giugno 2012 e successive modifiche di cui al decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2012;
- Decreto Ministero Economia e Finanze del 13 marzo 2013, art.4;
- Decreto legge 8 aprile 2013 n.35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali";
- Circolare Ministero Economia e Finanze- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- n. 19 del 24 aprile 2013;
- Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, Titolo III, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
- D.M. 27/06/2014 recante "Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art, 37 del D.L.24/04/2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n.89";
- D.M. 11/03/2015 concernente "Modifiche e integrazioni al decreto 27/06/2014 recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 24/04/2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89".

#### Articolo 3 - Cedibilità del credito

Il creditore può trasferire, ai sensi dell'art.1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Qualora la cessione sia riferita a crediti derivanti dalle fattispecie di contratto di. cui all'art. 9 della legge 20.03.1865 n.2248 all.E e all'art. 70, terzo comma, del Regio Decreto n.2440 del 18.11.1923, in deroga al principio generale di cui all'art. 1260 c.c., il creditore cedente deve chiedere il consenso all'amministrazione interessata.

Tale consenso pur non rappresentando elemento costitutivo della cessione, configura una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta,

Il consenso alla cessione è espresso dal funzionario/dirigente, all'uopo delegato, in virtù di specifica delega conferitagli dal Direttore Generale.

## Articolo 4 - Forma e contenuto della cessione

- 1. La cessione deve essere redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata con PEC specificatamente al Direttore del Dipartimento Risorse Economico Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico con comunicazione scritta che consenta di individuare la data certa della conoscenza della cessione (cfr. Cass., sez I, sentenza 12 marzo 2010, n. 6038) e gli estremi del contratto intercorso tra cedente e debitore ceduto dal quale sorge il credito ceduto. Tale contratto deve essere allegato alla cessione medesima e deve considerarsi parte integrante della stessa. L'Azienda considera non pervenuta la cessione di crediti trasmessa ad altro indirizzo aziendale.
- Il mancato rispetto, anche di una sola di tali formalità (forma, notifica con data certa e allegazione contratto ceduto), costituisce elemento sufficiente a giustificare. un'opposizione all'atto di cessione.

# Articolo 5 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione

Le cessioni relative a crediti d'importo inferiore a € 10.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte secondo la forma di cui al pregresso articolo e per le quali non si applica la procedura di cui alla circolare n.29 del 08.10.2009 del ministero dell'economia e delle finanze, sono efficaci ed opponibili all'ASP se la stessa non le rifiuta con comunicazione da trasmettere, sia al cedente che al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Le superiori cessioni, pertanto, si intendono tacitamente accettate se non sono state rifiutate entro 45 giorni dalla predetta notifica.

Qualora il credito ceduto sia superiore a € 10.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura ed in ogni caso da tutti ì contratti disciplinati dal D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 recante "Codice dei contratti pubblici", si applicherà la procedura di cui alla circolare n.29 del 08.10.2009 avente ad oggetto il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni» - Nuovi chiarimenti.

A tal fine, contestualmente alla notifica relativa a lla cessione del credito, il cedente dovrà:

 richiedere all'Asp debitrice l'accettazione espressa alla cessione del credito, che contenga | esplicito riferimento all' inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico; 2) allegare alla richiesta di accettazione del credito il consenso al trattamento dei propri dati personali (mediante il modulo allegato alla C.M. 29/2009), necessario per consentire all'asp di effettuare la predetta verifica di inadempienza prevista dall' art.48-bis.

Resta fermo che in mancanza di tale consenso, 1° Amministrazione non potrà effettuare tale verifica ed accettare la cessione del credito, con la conseguenza che, in fase di pagamento del corrispettivo, il controllo ai sensi dell'art.48-bis verrà effettuato sempre nei confronti del ceden te medesimo.

In caso di riscontrata inadempienza, l'Asp non renderà il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica.

In tale ipotesi, al momento del pagamento effettuerà una verifica in capo al soggetto cedente. Costituisce, altresì, valido motivo per rifiutare la cessione, sempre entro 45 giorni dalla notifica delia medesima, la mancata trasmissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali. In caso di riscontrata inadempienza l'Asp non renderà il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica.

In caso di esito negativo della verifica (c.d. "non inadempienza"):

- 1) l'Asp debitrice comunica al cedente ed al cessionario l'accettazione della cessione del credito;
- 2) il cedente viene escluso, con riferimento allo specifico credito, da una nuova verifica al momento del pagamento del debito da parte dell'Asp. In tale fattispecie, l'amministrazione procederà ad un ulteriore controllo nei confronti del solo cessionario, all' atto del pagamento degli importi a questo spettanti.

# Articolo 6 - Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente articolo 5

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata possono essere soggette all'accettazione espressa della cessione del credito da parte dell'ASP ove tale condizione sia espressamente prevista nel capitolato speciale di appalto. Le stesse, in mancanza di tale previsione, sono soggette alla disciplina codicistica e pertanto sono immediatamente opponibili all'ASP per effetto della notificazione indipendentemente dall'accettazione.

In tale fattispecie, non essendo richiesto il consenso del debitore ceduto, la verifica ex art. 48 bis del DPR dei 29 settembre 1973, n. 602 deve essere svolta, giusta circolare n.22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente nei confronti del creditore originario, cedente, al momento del pagamento a favore del cessionario.

Pur tuttavia, qualora in occasione della notifica della cessione, le parti richiedono l'espressa accettazione della cessione del credito con riferimento all'insussistenza delle situazioni di inadempienza, l'Asp effettuerà la verifica ex art. 48 bis secondo le modalità di cui al pregresso art.5.

#### CONDIZIONI DI CESSIONE

# Articolo 7 - Cessione di credito pro solvendo e pro soluto

- 1. Le cessioni di crediti, nella formulazione "pro solvendo", saranno accettate dall'Azienda se correlate a:.
- a) crediti certi e maturati;
- b) crediti maturandi, solo in relazione a contratti di fornitura in corso di vigenza. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura;
- Le cessioni di crediti, nella formulazione del "pro soluto", saranno accettate dall'Azienda esclusivamente se correlate a crediti certi e maturati in relazione a contratti di fornitura di beni e servizi in corso di vigenza;
- 3. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura. Non saranno accettate cessioni "pro soluto" per crediti maturandi o correlati a forniture per contratti ancora da stipulare;
- 4. La proroga o l'estensione temporale, a qualunque titolo, non consente il rinnovo tacito della cessione;
- L'Azienda si riserva, per le cessioni notificate con le modalità sopra menzionate, di verificare i requisiti di accettazione e di comunicare l'eventuale diniego nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- 6. Non potranno essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti;
- 7. L'Azienda non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione 'e non risponde di pagamenti effettuati con modalità di accredito e regolazione riportate sulle fatture o su documenti equivalenti difformi a quanto regolato con l'atto di cessione;
- 8. In tali fattispecie, l'Azienda non effettuerà altro pagamento ed il cessionario e/o il cedente riverseranno automaticamente sull'avente diritto i pagamenti effettuati dall'Azienda, senza che a quest'ultima possa essere chiesto di intervenire in relazione a modalità di accredito e regolazione.

#### Articolo 8 - Cessione di crediti futuri

1. Per la cessione di crediti futuri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (disciplina della cessione dei crediti d'impresa).

- 2. Ai sensi della normativa richiamata, i crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. La cessione in massa di crediti futuri, può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. Il limite dei ventiquattro mesi decorre dalla data di stipula del contratto di cessione e l'eventuale clausola che preveda un arco temporale maggiore (e, a fortiori) la previsione esplicita o tacita che preveda una cessione sine die, costituisce causa di opposizione alla cessione.
- 3. Resta inteso che l'effetto traslativo della cessione di credito futuro si realizza soltanto nel momento in cui esso viene ad esistenza, con le ripercussioni del caso in ordine a procedure esecutive e concorsuali nei confronti del cedente.

## Articolo 9 - Cessione di crediti in attesa di validazione

- 1. Il presente regolamento si applica anche nei confronti delle Strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese nell'ambito di rapporti col SSR.
- 2. Possono essere accettate cessioni di credito per prestazioni in attesa di validazione regionale, fatta salva, comunque, l'opponibilità al cessionario, ad opera dell'ASP, di una eventuale "non validazione" da parte della Regione e fatte salve, altresì, tutte le eccezioni relative allo sforamento di budget definito per il periodo di riferimento, eventualmente ricondotto in quote mensili, in caso di cessioni di fatture riferite a porzioni di anno. Pertanto, in caso di mancata validazione da parte della Regione, di crediti ceduti, il cedente emetterà nota di credito e l'Azienda riconoscerà al cessionario solo l'importo del credito validato, con obbligo a carico del cedente di restituzione delle somme eventualmente dovute entro 30 gg. dalla richiesta.

# Articolo 10 - Obblighi di tracciabilità

- La normativa sulla tracciabilità di cui all'art.3 L.136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi fra ASP e cessionario, che deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. La mancata comunicazione di detto conto corrente all'ASP, costituisce motivo per rifiutare la cessione.
- 2. Si richiamano, in proposito, le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

#### Articolo 11 - Azioni di recupero

- I cessionari, pena il diniego alla cessione, dovranno impegnarsi a non avviare, nei confronti dell'ASP di Palermo, azioni giudiziarie cumulative per crediti facenti capo a più cedenti, così da consentire al debitore ceduto ogni necessaria verifica contabile in caso di contenzioso.
- 2. L'assenza di sottoscrizione per espressa accettazione di tale condizione da parte dei cessionari, sarà motivo ostativo alla cessione.

#### Articolo 12 - Eccezioni opponibili al cessionario.

- 1. Tutte le eccezioni che l'Azienda può proporre nei confronti del cedente, possono essere fatte valere anche nei confronti del cessionario: ciò vale, sia per le eccezioni relative alla validità
- 2. del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative a fatti modificativi e/o estintivi (ad es. compensazione).
- Il cedente risponderà al cessionario anche per il mancato pagamento derivante dall'omessa trasmissione di note di credito a seguito di contestazioni sollevate a qualunque titolo dall'Asp nei sei mesi successivi alla trasmissione delle fatture, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

Inoltre, in caso di omessa trasmissione della nota di credito da parte del cedente all'ASP e in ogni caso nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione della stessa, il cedente si obbliga al pagamento in favore dell'Asp di una penale ex art. 1383 c.c. pari al 5% dell'importo della fattura in relazione alla quale è stata richiesta l'emissione della nota di credito. La suddetta penale verrà trattenuta dalle somme dovute allo stesso titolo al cessionario, sul quale ricade l'onere di recupero nei confronti del cedente. Salvo, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore.

#### Articolo 13 - Modalità di pagamento

- 1. La posizione dei cedentì e dei cessionari circa la regolarità di DURC e posizioni Equitalia verrà effettuata dai competenti Uffici al momento dei pagamenti.
- 2. Ove risultassero irregolarità a carico dei cedenti, l'ASP notizierà il cessionario per eventuale retrocessione del credito.

#### Articolo 14 - Disposizioni applicative

- 1. Il presente regolamento è da considerarsì parte integrante dei contratti di fornitura di beni e/o servizi, la cui sottoscrizione ne implica la conoscenza e l'accettazione.
- 2. Esso sarà pubblicato sul sito aziendale, in conformità alla normativa sulla trasparenza.
- 3. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso all'albo pretorio online dell'ASP di Palermo.
- 4. Il Foro per ogni azione legale, compresa quella monitoria, è Il Foro di Palermo.